

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
(art. 3 commi 56-57 della Legge 24.12.2007 n° 244
e art. 46 D.L. 25.06.2008 convertito
in legge 06.08.2008, n. 133)**

Riapprovato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2013

INDICE

- art. 1 Contenuto del Regolamento e riferimenti normativi
- art. 2 Ambito di applicazione
- art. 3 Esclusioni
- art. 4 Programmazione degli incarichi
- art. 5 Presupposti comuni a tutti gli incarichi a soggetti esterni
- art. 6 Procedure di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma
- art. 7 Affidamento mediante procedura comparativa
- art. 8 Affidamento senza procedura comparativa
- art. 9 Disciplinare d'incarico
- art. 10 Pubblicità degli incarichi
- art. 11 Controllo dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti
- art. 12 Norme finali

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 , integra il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 55 dell'15.11.2004 , disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il presente regolamento dà attuazione, all'interno dell'Ente, alle seguenti norme:
 - a) art. 110, comma 6, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - b) art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 - c) art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge 244/2007 e s. m. e i.;
 - d) art. 1 comma 127 della L. 662/1996;
 - e) art. 46 del dl. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
3. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 15.11.2001.
4. Il regolamento è redatto in aderenza ai principi generali dell'ordinamento e in particolare ai principi di efficacia, trasparenza, proporzionalità, pari opportunità ed economicità.

ART. 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento gli incarichi individuali, conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa relativi a prestazioni d'opera intellettuale che richiedono competenze altamente qualificate , anche di livello universitario , da svolgere in maniera autonoma senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente.
2. Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e seg ed art. 2229 e seg. del C.C generando obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento risultano così descritti :
 - **Incarichi di studio** , afferenti a specifiche indagini , esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente , con

la finalità di produrre un risultato che diventa di proprietà dell'Ente e da questo utilizzato; requisito essenziale per la qualificazione dell'incarico è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte ;

- ▶ **Incarichi di ricerca** , riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni , i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente; ;
- ▶ **Incarichi di consulenza** , consistenti nell'acquisizione , tramite prestazioni professionali , di pareri , valutazioni , espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente ;
- ▶ **altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale** , consistenti in prestazioni d'opera relative allo svolgimento di attività dell'Ente , che per la loro specialità , non possono essere svolte dal personale dipendente.

ART. 3. ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le prestazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB al D.lgs. 163/2006 ai quali si applicano le norme del decreto stesso e, entro i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa, i Regolamenti Comunali di semplificazione per l'esecuzione di lavori ed acquisizione di beni servizi in economia. A titolo esemplificativo , il presente regolamento non si applica ai:
 - servizi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell' Ente ;
 - servizi di progettazione , direzione lavori , collaudi e prestazioni connesse ed accessorie;
- b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati, nonché gli incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni, commissioni obbligatorie, commissorie di gara e di concorso, incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- c) gli incarichi di revisione economica finanziaria di cui all'art. 234 e seg. del TUEELL 18.08.2000, n, 267 ;

2 . Per gli incarichi attribuiti a dipendenti di altre PP.AA. si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 in tema di autorizzazione preventiva e di adempimenti relativi all'Anagrafe delle Prestazioni.

3 . Risultano altresì esclusi gli incarichi per collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comporta una spesa equiparabile ad un rimborso spese. A titolo di

esempio , la partecipazione a convegni e seminari , la singola docenza etc....

ART. 4 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. 1. L'Ente può ricorrere ad incarichi esterni , indipendentemente dall'oggetto della prestazione in riferimento ad attività che :
 - a) siano previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.b) ;
 - b) costituiscano attività istituzionale stabilite dalla Legge;
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva ogni anno e aggiorna periodicamente il programma degli incarichi di collaborazione autonoma indicando all'interno della relazione revisionale e programmatica, o in documento ad essa allegato , gli ambiti di attività per le quali si valuta opportuno e necessario il ricorso a tali prestazioni, esclusa l'individuazione puntuale e nominativa degli incarichi da conferire.
3. La spesa annua che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento viene fissata nel bilancio di previsione.
Il rispetto di tale tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Servizio Finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi , unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

ART. 5 PRESUPPOSTI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria . Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi ovvero con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali . Resta impregiudicata la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore .
2. I presupposti per il conferimento degli incarichi , la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento , sono i seguenti :
 - a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente e strettamente collegato ad obiettivi e progetti specifici e determinati , da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di

contributi di qualificata professionalità di livello universitario ovvero di altro livello previsto da specifiche norme di settore;

- b) il responsabile del servizio competente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del proprio servizio e verificato, di concerto con il Segretario / Direttore , l'impossibilità di impiego di risorse umane operanti in altri servizi, sia per carenza del titolo di studio richiesto sia, in presenza di questo, per carichi di lavoro tali da impedire la prestazione anche nel rispetto dei tempi previsti nel perseguimento del pubblico interesse. . A tal fine, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001, deve essere verificata la possibilità e la convenienza di formare, riqualificare o aggiornare personale interno, per la migliore utilizzazione delle risorse umane;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata ; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per lo svolgimento delle quali sia richiesta la laurea o eventualmente anche particolari abilitazioni , autorizzazioni o qualificazioni , anche comportanti l'iscrizione in ordini e/o albi
 - d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) l'importo del compenso , adeguatamente motivato , anche in relazione alle tariffe professionali vigenti , deve essere strettamente correlato all'effettiva utilità che deriva all'Ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.
3. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.

ART. 6

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Gli incarichi esterni di collaborazione autonoma vengono affidati dal Responsabile del competente servizio previa verifica degli elementi di cui agli artt. 4 e 5 nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione mediante esperimento di procedura comparativa ovvero ed in maniera residuale in assenza di procedura comparativa.

ART. 7

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

1. Per gli incarichi di cui ai precedenti articoli per i quali sia previsto il ricorso a procedure comparative, il responsabile del servizio

competente procede a selezione mediante comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni , e se del caso mediante successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il Responsabile del servizio predispose un avviso di selezione che sarà pubblicato all'albo pretorio e al sito internet del Comune per un periodo coerente con la natura e l'importo dell'incarico e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni , nel quale siano evidenziati :
 - a) i contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta ;
 - b) i titoli , i requisiti professionali e le esperienze richieste per partecipare alla selezione e alla procedura comparativa ;
 - c) termine entro il quale presentare la proposta di collaborazione e le modalità di presentazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli , dei requisiti professionali e delle esperienze ed i punteggi disponibili per ogni titolo e le modalità di comparazione dei candidati ;
 - e) data e modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio ;
 - f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico ;
 - g) il compenso proposto;
 - h) l'eventuale possibilità di proporre riduzioni sul compenso proposto.

2. In relazione alla natura dell'incarico e alla complessità della selezione, il responsabile del servizio competente dà corso alle procedure comparative in autonomia o previa costituzione di una commissione composta da un minimo di due commissari e fino ad un massimo di 5, compreso il presidente . Le valutazioni dei Commissari hanno natura puramente consultiva, stante la competenza esclusiva del responsabile di servizio all'affidamento. All'esito della procedura comparativa è data la medesima pubblicità indicata al precedente comma 2.

ART. 8

AFFIDAMENTO SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 , il responsabile del servizio può conferire incarichi in via diretta senza esperimento di procedura selettiva , quando ricorra una delle seguenti situazioni :
 - a) quando sia andata deserta la selezione ovvero non abbia avuto esito positivo la procedura comparativa di cui al precedente art. 7 , a patto che non vengano modificati sostanzialmente i contenuti dell'avviso di selezione ;
 - b) in casi di particolare urgenza , adeguatamente documentata e motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività , degli obiettivi e dei progetti specifici dell'Ente richiedono prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti tali da non consentire

l'attivazione di una procedura comparativa (ad esempio approssimarsi della data di scadenza di un bando di finanziamento nazionale o comunitario , etcc...)

- c) quando sia necessario richiedere prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni ;
2. Il responsabile del servizio in ogni caso deve espressamente dichiarare la congruità del corrispettivo pattuito con il collaboratore.

ART. 9 DISCIPLINARE D'INCARICO

1. Il responsabile del servizio competente formalizza l'incarico conferito mediante la sottoscrizione di un disciplinare , inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato .
2. Il disciplinare di cui al precedente comma 1, contiene i seguenti elementi :
 - a) le generalità del contraente ;
 - b) la natura della collaborazione di lavoro autonomo , occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o la durata dell'incarico
 - d) l'indicazione del luogo ove sarà resa la collaborazione ;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale , secondo le indicazioni del programma o progetto specifico ;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche ;
 - g) l'ammontare del compenso nonché le modalità di pagamento ;
 - h) la specifica accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento ; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione ;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento ;
 - j) l'indicazione del foro competente in caso di controversie ,
 - k) le modalità di trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 .
2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il responsabile del servizio potrà prorogare la scadenza dello stesso solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando l'importo pattuito.
3. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico , salvo diversa pattuizione inserita nel disciplinare in relazione allo sviluppo delle diverse fasi

del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso , il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte.

ART. 10 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. L'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 1, comma 127, della legge 662/1996, ha previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente per i provvedimenti di affidamento di incarico con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare della spesa.
2. E' individuato nel responsabile del procedimento all'interno del settore il soggetto che adotta l'atto di affidamento di incarico.
3. E' determinato in giorni 5 il tempo massimo per procedere alla pubblicazione dell'atto di affidamento di incarico sul sito web istituzionale dell'ente.
4. Il provvedimento di incarico permarrà sul sito web istituzionale dell'ente per un quinquennio, al fine di rendere consultabile a terzo la serie storica, indipendentemente dalla durata dell'incarico.
5. I contratti per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca ed altre collaborazioni sono efficaci dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle informazioni relative a nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e compenso.
6. Relativamente a tutti gli incarichi a soggetti esterni, compresi quelli di cui all'art. 2 comma 2), corre l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei provvedimenti completi del nominativo dell'incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In assenza della pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.

ART. 11 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza , sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione (L. 311/2004, art. 1 comma 42). Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima (l. 266/2005, art. 1 comma 173).

ART. 12 NORME FINALI

1. Il mancato rispetto dei vincoli e limiti disposti dalle richiamate normative comporta l'applicazione delle sanzioni ivi disposte, più

precisamente di cui all'art. 3 commi 18, 54, 56 della Legge 24.12.2007 n° 244 e dalle altre disposizioni vigenti regolanti la materia.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano tutte le norme vigenti in tema di incarichi esterni ancorché non richiamate.

2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.